



**FORUM
DISUGUAGLIANZE
DIVERSITÀ**

MATERIALI

**15 PROPOSTE PER
LA GIUSTIZIA SOCIALE**

**Ispirate dal Programma
di Azione di Anthony Atkinson**

LA TASSAZIONE DEI TRASFERIMENTI DI RICCHEZZA TRA GENERAZIONI: UNA DIFESA, CON QUALIFICAZIONI

Diego Piacentino (), *Università di Macerata*

1.- Premessa: la tassazione dei trasferimenti di ricchezza nella discussione e nell'esperienza internazionale

Le imposte sui trasferimenti intergenerazionali di ricchezza (a titolo gratuito, ossia *mortis causa*, per successione ereditaria, e *inter vivos*, per donazione) hanno avuto, sul piano della storia intellettuale, una vicenda notevole. A partire dalle prese di posizione di Stuart Mill (1848) sulle imposte di successione, di significato fondativo, esse hanno trovato il favore di molti studiosi – le eccezioni essendo soprattutto quelle di studiosi di orientamento molto conservatore e tendenzialmente libertario; in anni recenti sono anche state riproposte con forza dagli studiosi più attenti alle, e preoccupati dalle, disuguaglianze (segnatamente, Piketty 2013; Atkinson 2015).

Sul piano degli sviluppi effettivi, queste imposte hanno trovato posto in molti ordinamenti, da molto tempo (ad es., in Italia, Regno Unito, Francia, Stati Uniti, Svezia, dagli anni di fine ottocento e inizio novecento). Esse sono però state tendenzialmente – nonostante le aliquote spesso elevate, e a motivo di esenzioni, agevolazioni, elusione ed evasione – all'origine di gettiti relativamente contenuti; inoltre, negli ultimi dieciquindici anni, sono state, in diversi paesi (Italia, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia) oggetto di manovre di ridimensionamento, e, in qualche caso, di abolizione.

Sul piano delle opinioni pubbliche, infine, nei confronti di queste imposte, sono venute prendendo forza una ostilità accesa e molto vocale, e, assieme, una richiesta insistente di abolizione; l'una e l'altra hanno trovato attenzione e sostegno nei *mass media*, e, spesso, forze politiche e governi ben disposti (circostanze nelle quali è naturalmente facile vedere le determinanti del ridimensionamento o abolizione delle imposte di cui si è detto appena sopra).

Da questa situazione contrastata prende spunto la presente nota, per dare una introduzione riassuntiva ai maggiori aspetti e problemi della tassazione dei trasferimenti di ricchezza. Si mostrerà che questa tassazione presenta sfaccettature numerose, nei presupposti, condizioni di realizzazione, possibili modalità, ed effetti; e si cercherà anche di mostrare che è una buona tassazione (nei profili dell'equità, efficienza, e praticità amministrativa). In sede di conclusione, si svolgeranno anche alcune osservazioni sul potenziale di questa tassazione, dal punto di vista della fattibilità politica.

2.- Sullo sfondo: le disuguaglianze crescenti nei paesi ricchi

Sullo sfondo di questa nota sta l'intenso dibattito che da qualche anno si rivolge alle disuguaglianze di reddito e di ricchezza, e al processo di crescita che le ha caratterizzate, nei paesi ricchi, a partire grosso modo dal 1980-90, con un capovolgimento del processo inverso, di decrescita, che le aveva invece caratterizzate nei decenni precedenti, a partire dal secondo dopoguerra.

Tra gli aspetti del primo processo, è prominente, e di maggiore rilievo in questa occasione, la crescita della concentrazione della ricchezza, quale misurata dai vari indicatori in uso (indice di Gini, quote della ricchezza complessiva detenute dal 10 %, 1% e 1 % più ricchi della popolazione – Piketty 2013; Atkinson 2015; Atkinson *et al.* 2017).

() – Nota preparata per il seminario “Diritto universale all'eredità di cittadinanza” organizzato dal Forum disuguaglianze diversità-Progetto Atkinson (Roma, Città dell'Altra economia, 5 dicembre 2018). Versione rivista del lavoro presentato al seminario “Diritto universale all'eredità di ricchezza”, tenutosi il 10 luglio 2018 presso la Fondazione Lelio Basso di Roma. Desidero ringraziare, sollevandoli allo stesso tempo, come d'uso, da ogni responsabilità per gli errori e difetti dell'esposizione: per i commenti e suggerimenti preziosi, i coordinatori del seminario, Elena Granaglia e Salvatore Morelli, e i partecipanti al seminario del 10 luglio; per l'aiuto con i dati dell'indagine di Banca d'Italia sui bilanci delle famiglie italiane, Riccardo De Bonis, Romina Gambacorta e Alfonso Rosolia. Per la corrispondenza: dpiacentino@hotmail.com.

Questa crescita è dovuta in parte all'accumulazione per così dire originaria di ricchezza, risultante da attività di risparmio; per un'altra parte, può essere dovuta a fenomeni di lungo periodo di aumento di valore di taluni cespiti patrimoniali; ma per una parte ampia, e a quanto pare crescente, è dovuta invece al sommarsi ai due fattori precedenti del fattore costituito dai lasciti ereditari. Ma ricchezza crescente e concentrazione crescente vogliono anche dire, in assenza di correttivi, quale può essere l'imposta sui trasferimenti di ricchezza, eredità crescenti, in un processo autorinforzantesi.

3.- Aspetti tecnici della tassazione dei trasferimenti di ricchezza

La tassazione dei trasferimenti di ricchezza può avvenire, e avviene in concreto, secondo formule variate, in relazione alla possibilità di dare diverse soluzioni a suoi aspetti specifici. Restando agli aspetti maggiori:

(i) La tassazione dei trasferimenti di ricchezza, quando esiste, viene effettuata mediante il ricorso ad apposite imposte; non viene invece effettuata, ma almeno in linea di principio potrebbe esserlo, tramite la sua integrazione all'interno della tassazione del reddito, e allora secondo una delle due concezioni che vorrebbero tassato il reddito come spesa oppure come entrata, nel primo caso assimilando i lasciti ereditari ad attività finali di consumo, nel secondo assimilando invece le entrate da eredità ad ogni altra entrata.

(ii) Per altro, di questa alternativa è visibile un riflesso concreto nelle due diverse pratiche di prendere come base imponibile per le imposte sui trasferimenti le donazioni e lasciti ereditari in capo ai donatori ed ereditandi (vedendoli in sostanza come spese – è il modello delle statunitensi *estate tax* e *gift tax* e della britannica *inheritance and gift tax*), oppure le donazioni ed eredità in capo agli eredi e donatari (vedendoli quindi come entrate – è il modello delle imposte sulle successioni donazioni prelevate in molti paesi dell'Europa continentale). Sul piano della sostanza, se si guarda alla distribuzione degli oneri di imposta tra i beneficiari, la prima formulazione, in presenza di esenzioni e progressività, è neutrale rispetto all'ammontare delle eredità, singolarmente prese, ma non al loro frazionamento tra diversi beneficiari; la seconda, viceversa.

(iii) Le due formule hanno anche conseguenze diverse dal punto di vista della possibilità di aggregazione delle donazioni ed eredità in capo ai beneficiari. La prima esclude questa possibilità, potendo invece effettuare soltanto l'aggregazione di donazioni ed eredità risalenti a medesimi soggetti, donatori ed ereditandi; la seconda può aggregare donazioni ed eredità in capo a ciascun beneficiario, trattando separatamente quelle provenienti da donatori-ereditandi diversi, o invece spingendosi a ricostruire la somma complessiva delle donazioni ed eredità ricevute da ciascun beneficiario, da qualsivoglia provenienza. Quest'ultima possibilità non viene sfruttata, negli ordinamenti tributari che adottano la seconda formula, con la sola eccezione della irlandese *capital acquisition tax* (CAT); ma essa è proprio quella che vorrebbero utilizzata le proposte recenti di riforma della tassazione dei trasferimenti di ricchezza, che prospettano l'opportunità di sostituire le attuali imposte su successioni e donazioni con un'unica imposta, sulla somma dei trasferimenti ricevuti individualmente, a titolo di donazione o successione, indifferentemente, lungo l'intero arco di vita (Atkinson 2015, spec. 194-6; similmente, Dherbécourt 2017, 10-12). Il ricorso a questa impostazione richiede che si tengano contabilità cumulative dei trasferimenti ricevuti da ciascuno nel corso del tempo, e si calcolino, sulla base di tale contabilità, le imposte dovute, applicando le esenzioni e la progressività, se previste, in occasione di ogni donazione o eredità.

(iv) La tassazione dei trasferimenti *mortis causa* e quella dei trasferimenti *inter vivos* sono complementari, in quanto vi è possibilità di sostituzione delle donazioni alle successioni. Per questa ragione, negli ordinamenti tributari contemporanei vi è in genere compresenza e coordinamento della tassazione di successioni e donazioni; per altro, spesso, il coordinamento non è completo, e le donazioni vengono tassate più leggermente, per esempio accordando esenzioni o agevolazioni in favore di quelle di esse effettuate con ampio anticipo rispetto al decesso (p. es., più di sette anni prima nel Regno Unito, più di quindici anni prima in Francia).

(v) Infine, nel tassare eredità e donazioni, possono venire riconosciuti – è pratica comune internazionalmente – trattamenti differenziati agli eredi e donatari a seconda che vi sia, o non vi sia, parentela o affinità tra ereditando o donatore ed eredi e donatari, e poi, essendovi parentela o affinità, a seconda del grado di queste.

Da queste varie possibilità, tramite combinazioni, possono essere generate imposte anche molto differenti. Nel prosieguo, l'esposizione verrà condotta prendendo a riferimento una formula di tassazione dei trasferimenti che tenga separata questa tassazione da quella del reddito, ritendendola preferibile, per due ragioni – di carattere equitativo, poiché per le entrate da donazioni e successioni, non guadagnate, sembrano dover valere principi distributivi diversi da quelli rilevanti per le altre entrate, invece guadagnate (e le opinioni pubbliche, del resto, sembrano distinguere tra fortuna e merito, all'origine, rispettivamente, dei due tipi di entrate); di carattere tecnico, poiché la separazione permette libertà d'azione, e quindi possibilità di trattamento differenziale (nei due profili delle esenzioni e della progressività), con riguardo ai due tipi di entrate.

Inoltre, si farà anche riferimento a una formula di tassazione che si rivolga alle donazioni e successioni in quanto percepite dai beneficiari, e poi con piena ricostruzione cumulativa di esse lungo l'intero arco di vita di ciascuno. Questa formula, infatti, in presenza di esenzioni e progressività, assicura, e soltanto essa lo fa, il coordinamento completo della tassazione di donazioni ed eredità, in quanto ricevuti da ciascuno e indipendentemente dalla loro origine nel tempo e da donatori ed ereditandi diversi, e, con questo, equità orizzontale ed equità verticale (ossia che beneficiari di somme identiche siano tassati nella medesima misura, e beneficiari di somme diverse siano tassati in misure diverse in accordo con la struttura di esenzioni e aliquote).

4.- Alcuni dati

La tabella 1 informa sull'andamento del gettito derivante dalla tassazione dei trasferimenti intergenerazionali nei maggiori paesi europei e negli Stati Uniti, nell'ultimo cinquantennio e a cadenza decennale. Gli indicatori utilizzati sono quelli del gettito di questa tassazione in percentuale del gettito totale e in percentuale del Pil.

Tabella 1 – Gettito delle imposte sui trasferimenti intergenerazionali di ricchezza (*) in percentuale del gettito totale e del Pil. Maggiori paesi europei e Stati Uniti. Anni 1965-2015.

	1965	1975	1985	1995	2005	2015
Francia						
Gettito della tassaz. dei trasferim.						
- in % del gettito totale	0,6	0,7	0,6	0,8	1,1	1,2
- in % del Pil	0,2	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5
Germania						
Gettito della tassaz. dei trasferim.						
- in % del gettito totale	0,2	0,1	0,2	0,3	0,5	0,6
- in % del Pil	n.d.	0,1	0,2	0,2
Italia						
Gettito della tassaz. dei trasferim.						
- in % del gettito totale	0,9	0,2	0,2	0,1
- in % del Pil	n.d.	0,1	0,1	0,1
Regno Unito						
Gettito della tassaz. dei trasferim.						
- in % del gettito totale	2,6	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7

- in % del Pil	0,8	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Stati Uniti						
Gettito della tassaz. dei trasferim.						
- in % del gettito totale	2,0	1,5	0,8	1,0	0,9	0,5
- in % del Pil	n.d.	0,4	0,2	0,2	0,2	0,1

Fonte: elaborazioni su dati in OECD, *Global Revenue Statistics Database*, <http://www.oecd.org/tax/tax-policy/global-revenue-statistics-database.htm>, e Oecd, *National Accounts Statistics*, https://www.oecd-ilibrary.org/economics/data/oecd-national-accounts-statistics_na-data-en.

Nota

(*) – Imposte definite dall'Oecd *Estate, Inheritance and gift taxes*, n. 4300 della OECD Classification of taxes, in Oecd, *Revenue Statistics 1965-2016*, Parigi, Oecd, 2017, Annex A.

Come si può vedere, in questi paesi, la tassazione dei trasferimenti di ricchezza è stata sempre esigua. Tuttavia, in Francia e Germania vi è stata difesa e rafforzamento di questa tassazione; mentre in Italia, Regno Unito e Stati Uniti vi sono stati al contrario suoi sostanziosi ridimensionamenti.

Per alcuni di questi paesi, è anche possibile dare stime (molto approssimative, in ragione della sostanziale mancanza di rilevazioni sulla consistenza complessiva delle eredità) del peso percentuale, ossia dell'aliquota media effettiva, dei prelievi a titolo di imposta di successione sul totale delle eredità per il 2015. Per la Francia, Piketty (2011) stima che nel 2008 le eredità complessive ammontassero al 15% circa del Pil, e che la percentuale fosse in aumento; applicando prudenzialmente la stessa percentuale del 15% al Pil del 2015, le eredità ammonterebbero a 300 miliardi di euro, e l'aliquota media sarebbe del 4,1%. Per la Germania, Bach e Thiemann (2016) stimano che nel 2015 le eredità siano state pari a 200-300 miliardi; l'aliquota media sarebbe allora dell'1,8-2,8%. Per il Regno Unito, la Resolution Foundation (2018) stima che nel 2015-16 le eredità siano state pari a 127 miliardi di sterline; l'aliquota media sarebbe allora del 3,5%.

Queste aliquote medie effettive molto contenute, come del resto i gettiti similmente contenuti che esse producono, sono generate da aliquote nominali che sono viceversa, spesso, sostanziose o molto alte. Lo si può vedere dalla Tab. 2 nella quale sono riportate, esemplificativamente, alcune informazioni relativamente al trattamento tributario nominale dei trasferimenti *mortis causa* in linea diretta – ossia dei trasferimenti che costituiscono la parte maggiore dei trasferimenti complessivi.

Le esenzioni previste in taluni ordinamenti nazionali (in particolare, nella tabella, in quelli di Stati Uniti, Italia, Regno Unito) spiegano almeno in parte il divario tra aliquote nominali ed effettive. Due altre circostanze, tuttavia, sembrano dover entrare in una spiegazione più completa – i metodi di valutazione dei cespiti patrimoniali (che chiamano in causa, spesso in combinazione tra di loro, riferimenti a valori di mercato, valori di costo storico e valori catastali), e, soprattutto per i patrimoni di maggiori dimensioni, i processi di elusione messi in atto dalle pratiche di pianificazione fiscale (che, se si accetta un'osservazione dettata da *casual empiricism*, a vedere l'attivismo degli studi legali internazionali sulla materia, sembrano avere larga diffusione). Infine, non si può escludere (almeno in alcuni paesi -- ma se ne sa poco) l'intervento di processi di evasione.

Tab. 2 - Caratteristiche principali delle imposte sulle successioni in linea diretta. Maggiori paesi europei e Stati Uniti. Valori espressi nelle monete nazionali. Anni circa 2015.

	Imposta	Base imponibile	Esenzioni	Aliquote min/max
Francia	Droits de mutation	Eredità	100 k	5% fino a 8,1 k

	à titre gratuit par décès ou entre vifs			45% da 1,8 mln
Germania	Erbschaft- und Schenkungsteuer	Eredità	12 k	15% fino a 76 k 43% da 1,9 mln
Italia	Imposta di successione e donazione	Eredità	1 mln	4%
Regno Unito	Inheritance tax	Asse ereditario	325 k	40%
Stati Uniti	Estate tax	Asse ereditario	11,18 mln	18% fino a 1,0 mln 40% da 1,0 mln

Fonti: EY (Ernst and Young), *Cross-country Review of Taxes on Wealth and Transfers of Wealth*, European Commission, 2014; EY (Erns and Young), *Worldwide Estate and Inheritance Tax Guide 2018*,

5.- L'imposta sui trasferimenti di ricchezza e le teorie della giustizia

La posizione di John Stuart Mill, di favore per tassazione delle successioni (se riguardanti fortune consistenti), rappresenta una rottura rispetto alla posizione di Locke sulla materia, e un superamento di quella di Bentham. Locke riteneva, infatti che il diritto a lasciare e il diritto a ricevere in eredità fossero conseguenti al diritto (naturale) di proprietà, e quindi, come questo, assoluti e intangibili, anche per lo stato (Locke 1689, I, par. 87; II, par. 72-73, 87); per una messa a punto di questo e altri aspetti della teorizzazione di Locke sulla materia, come p. es. la divisione delle eredità tra i discendenti, nonché per una discussione della letteratura precedente, cfr. Kendrick, 2011). Bentham, per il quale non vi erano diritti assoluti, ma unicamente diritti determinati dal calcolo utilitaristico (in questo caso, di minimizzazione della penosità della tassazione), propose due limitazioni ai diritti di lasciare e ricevere in eredità. La prima era che, in assenza di testamento e di parenti prossimi (coniuge, discendenti, genitori e discendenti di questi), vi dovesse essere devoluzione (*escheat*) del patrimonio dei defunti allo stato; la seconda, che, in assenza di parenti prossimi, ai testatori fosse permesso di disporre soltanto della metà del proprio patrimonio, l'altra metà dovendo andare allo stato (Bentham 1795, 284-5; cfr. anche Dome 1999).

Mill riprese la proposta di Bentham, dandone però una versione di portata molto più ampia. Mill, muovendo dalla distinzione tra il diritto a ricevere in eredità e quello a lasciare in eredità, suggeriva che le fortune non guadagnate dovessero, per il bene pubblico, essere sottoposte a limiti, in quanto "ottenute senza nessuno sforzo", ossia in virtù di "un privilegio [dovuto] all'esistenza della legge e della società, al quale lo stato [aveva] il diritto di apporre condizioni"; di qui la sua proposta di sottoporre a tassazione progressiva le eredità che superassero un certo ammontare (Mill 1848-1871, 218, 220, 810-11; cfr. anche Dome 1999, Cappelen e Pedersen 2018). Per altro, Mill suggeriva anche che, per evitarne l'evasione, le imposte di successione dovessero contemplare aliquote contenute (Mill 1873, 702; Cappelen e Pedersen 2018, 335).

Successivamente, la proposta di tassare le successioni è ritornata in modo ricorrente nella discussione, venendo soprattutto avanzata a partire da posizioni e teorie della giustizia di ispirazione egualitaria, preoccupate dalla lesione che i lasciti ereditari provocano all'eguaglianza di opportunità (eguaglianza di risorse, o eguaglianza *ex ante*, in contrapposizione all'eguaglianza *ex post*, di condizioni di vita). Senza pretendere di riassumere una letteratura (filosofico-legale) abbastanza ampia, sembrano esserci tre aspetti da segnalare come maggiormente rilevanti:

(i) La teoria di Rawls (1971), che è stata il punto di riferimento fondamentale della discussione sulla giustizia negli ultimi cinquant'anni, fa affidamento, basilamente, sulla tassazione del reddito quale strumento attuativo del proprio principio di giustizia, noto come principio di differenza o di eguali opportunità (secondo il quale le disuguaglianze sono accettabili unicamente a condizione di portare beneficio a chi è più

svantaggiato nella società); nell'attuazione di tale principio, però, la tassazione dei trasferimenti di ricchezza sembrerebbe poter aiutare, e quindi potersi affiancarsi con vantaggio alla tassazione del reddito (Bird-Pollan 2013b).

(ii) Nella prospettiva dell'eguaglianza di opportunità, la tassazione dei trasferimenti di ricchezza compie un livellamento verso il basso delle condizioni economiche dei membri della società beneficiari di lasciti ereditari. Ma questo chiama immediatamente in causa l'esigenza di un simmetrico livellamento verso l'alto, da farsi mediante trasferimenti in favore di coloro che non beneficiano, o beneficiano in misura modesta, di simili lasciti. Atkinson (2015) si colloca proprio in questa prospettiva, accompagnando la propria proposta di introduzione di un'imposta sulla somma dei trasferimenti lungo l'intero arco di vita, ricordata più sopra, con la proposta di introduzione, parallelamente, del pagamento a tutti, al raggiungimento dell'età adulta, di una dotazione di capitale (ossia di un'eredità minima sociale) (nello stesso senso, anche Alstott 2007).

(iii) L'eguaglianza delle opportunità (*ex ante*) è un criterio sufficiente per taluni commentatori, ma non per altri, che sono preoccupati invece (anche) dalle disuguaglianze nei risultati (*ex post*), dovute a differenze nei talenti e nelle preferenze; questa preoccupazione porta al convincimento della necessità correttivi, ossia di misure – di sicurezza sociale – che si aggiungano alla tassazione dei trasferimenti di ricchezza e all'eventuale erogazione di trasferimenti pubblici a titolo di eredità sociale (per una discussione, da un punto di vista favorevole all'eguaglianza *ex ante*, cfr. Alstott 2007).

Dunque, per le teorie della giustizia distributiva egualitaria, *ex ante* come *ex post*, sembra valere la comune conclusione che la tassazione dei trasferimenti è misura necessaria ed essenziale – anche se plausibilmente, non sufficiente, e da integrarsi con altre misure rafforzative di spesa pubblica.

Per trovare posizioni diverse, e allora completamente opposte, a quelle favorevoli alla tassazione dei trasferimenti di ricchezza alle quali giungono le teorie della giustizia distributiva, occorre rivolgersi alle teorie della giustizia basate sui diritti, riportabili, in genere, nella discussione contemporanea, a orientamenti conservatori-libertari. Sovente richiamandosi a Locke, queste teorie accordano un valore prioritario e assoluto alla libertà individuale, e facendo rientrare in questa le specifiche libertà di accumulare, donare e lasciare in eredità, conducono a una conclusione di intangibilità (perfino sacralità) della proprietà privata, talché l'imposta sui trasferimenti rappresenta un abuso del potere statale e non dovrebbe trovare posto nell'armamentario della politica tributaria. In realtà “[o]gni governo che imponga una imposta sulle donazioni o una imposta sulle successioni viola i diritti, dal momento che coloro che hanno acquisito proprietà mediante il guadagno o lo scambio volontario hanno sempre un diritto superiore rispetto a coloro, individui o governi, che non le hanno acquisite allo stesso modo” (McGee 2004, 90).

In forza di questi argomenti, la tassazione dei trasferimenti sembra dover essere messa sullo stesso piano di ogni altra formula di tassazione, e riportata alla generale visione libertaria secondo la quale la tassazione è furto, o lavoro forzato (Nozick 1974, 169). Ma poi, data la necessità, solitamente riconosciuta, di uno stato minimo (che protegga gli individui da violenza, frodi e furti, e assicuri il rispetto dei contratti), da taluni si ritiene che nel finanziamento di tale stato si debba contare unicamente sui contributi volontari; da altri, viceversa, si ammette che alla tassazione si possa ricorrere per quanto richiesto da tale finanziamento. Questa seconda opinione solleva, naturalmente, la questione della o delle specifiche imposte da utilizzarsi di preferenza; e allora sembra di potersi notare che l'imposta sui trasferimenti è abbastanza generalmente avversata, anche se per ragioni non sempre interamente chiarite, e nelle quali sembrano entrare il suo valore simbolico e la sua visibilità (per altro, per un'opinione contraria, secondo la quale l'imposta dovrebbe essere invece favorita, cfr. Bird-Pollan 2013a).

6.- Effetti della tassazione, motivi per l'accumulazione e i trasferimenti di ricchezza, e tassazione di patrimoni di diverso ammontare

Le teorie della giustizia, interessate ai principi generali, trascurano gli effetti che la tassazione dei trasferimenti di ricchezza ha nell'economia, come conseguenza delle reazioni di adattamento degli agenti coinvolti, i potenziali ereditandi e donatori, da una parte, e, dall'altra, gli eredi e i donatori.

Alle reazioni degli ereditandi e donatori, e ai loro effetti sui processi di accumulazione della ricchezza, è stato dedicato un numero non grande di studi empirici, con risultati che la discussione tende a ritenere parziali e alquanto incerti (secondo un giudizio ricorrente lungo la successione di rassegne condotte sulla materia – cfr., p. es., Cremer-Pestieau 2006, 2013; Kopczuk 2009; Boadway *et al.* 2010). Allo stesso tempo, tuttavia – si vorrebbe sostenere –, questi studi hanno portato anche a qualche risultato interessante e a una convergenza di orientamenti nel ritenere decisivo, per l'analisi degli effetti dell'imposta, l'aspetto della motivazione degli agenti, donatori ed ereditandi, che li porta all'accumulazione della ricchezza e alla trasmissione di questa mediante donazioni e lasciti ereditari.

Il risultati interessanti stanno nell'indicazione, comune a vari studi, secondo la quale l'effetto dell'imposta sui trasferimenti (in particolare, dell'imposta di successione) è quello di ridurre l'accumulazione di ricchezza, e quindi l'ammontare complessivo delle eredità, ma di farlo in misura piuttosto limitata, con un valore dell'elasticità dell'ammontare delle eredità rispetto all'aliquota marginale dell'imposta compreso tra lo 0,1 e lo 0,2% (Holtz-Eakin e Marples 2001; Kopczuk e Slemrod 2001; Joulfaian 2006; Jappelli *et al.* 2014). Per altro, per livelli diversi delle eredità possono esservi, e plausibilmente vi sono, effetti diversi.

Sulla motivazione degli agenti, è emersa nella letteratura una classificazione delle principali circostanze potenzialmente rilevanti, non reciprocamente escludentisi:

(i) accumulazione motivata dal desiderio di provvedere con i risparmi della vita lavorativa ai consumi successivamente alla cessazione dal lavoro (ossia, di dar luogo a *consumption smoothing* lungo l'arco della vita), e trasferimenti determinati in via residuale e accidentale;

(ii) accumulazione e trasferimenti motivati da un interesse nel benessere di donatori ed eredi, e dalla conseguente gioia di donare – ossia da puro altruismo;

(iii) accumulazione e trasferimenti motivati dal piacere dell'atto di donare (egoistico, perché provato senza considerazione degli effetti sul benessere dei beneficiari) – *warm glow giving*;

(iv) accumulazione e trasferimenti motivati dal proposito di ottenere l'attenzione e le cure (e magari condizionare i comportamenti) dei donatori e potenziali eredi – ossia da un intento strategico di attivazione e mantenimento di una relazione di *do ut des* intergenerazionale;

(v) accumulazione motivata da un apprezzamento della ricchezza, in ragione delle varie circostanze che la accompagnano (successo, potere, notorietà, attenzione da parte degli altri); in questo caso, donazioni e lasciti sono plausibilmente, almeno in larga parte, residuali, ancorché poi, in subordine, magari indirizzati a beneficiari individuati sulla base delle valutazioni suggerite dai motivi (ii)-(iv) *supra*.

Questa classificazione è, nella letteratura, largamente il frutto di esercizi congetturali, mancando, per quanto è a conoscenza di chi scrive, sondaggi di opinione in materia, ed essendo d'altronde le indagini empiriche condotte sulla materia dei comportamenti effettivi di trasmissione della ricchezza, per parere comune, piuttosto carenti.

Tuttavia, rimanendo sul piano delle congetture, i diversi motivi sembrano avere diversa validità e forza sul piano soggettivo -- p. es., il motivo (i) del *consumption smoothing* è plausibilmente rilevante soprattutto per individui e categorie che non beneficiano, o beneficiano limitatamente, della protezione dei sistemi di sicurezza sociale; i motivi (ii)-(iv) – altruismo, *warm glow giving* e strategico – potrebbero valere diversamente per patrimoni di diversa consistenza, con il primo e il terzo via via meno rilevanti al crescere del patrimonio, e il secondo viceversa via via più rilevante; il motivo (v), relativo all'apprezzamento della ricchezza di per sé, infine, potrebbe valere per i patrimoni sostanziosi (in particolare per le grandi e grandissime fortune).

D'altra parte corroborano quest'ultimo punto, sulla valenza del motivo (v) per i patrimoni sostanziosi, alcuni indizi in ordine a comportamenti e atteggiamenti di grandi capitalisti-investitori – la propensione a investire e accumulare indipendentemente dalla ricchezza già raggiunta; la mancanza di evidenze circa differenze di comportamento tra chi ha eredi e chi non ne ha; la disponibilità, almeno di taluni, a indirizzare frazioni importanti e talora preponderanti dei propri patrimoni a iniziative e fondazioni benefiche, a scapito dei propri

eredi naturali (Sadeh et al. 2016); la preoccupazione talora visibile di garantire la sopravvivenza e continuità delle proprie iniziative imprenditoriali e finanziarie; la propensione a mettere mano soltanto in età avanzata e/o a séguito dell'insorgenza di malattie gravi a iniziative di pianificazione fiscale volte alla minimizzazione dei costi di imposta delle successioni.

Le considerazioni svolte sembrano, alla fine, permettere la derivazione di qualche prima conclusione. In primo luogo, la tassazione dei trasferimenti, con riguardo alle fortune più grandi, potrebbe non produrre rilevanti effetti di distorsione dei comportamenti di accumulazione e trasmissione della ricchezza; in secondo luogo, gli effetti della tassazione sono più incerti per gli altri patrimoni – plausibilmente presenti, potrebbero essere maggiori rispetto ai precedenti, e magari significativi per taluni – più bassi? -- livelli patrimonio; in terzo luogo, infine, da questi punti di vista, potrebbe trovare giustificazione una formula di tassazione che si rivolgesse, essenzialmente o principalmente, alle grandi fortune.

7.- Altre considerazioni sulla tassazione delle grandi fortune (e degli altri patrimoni)

Ulteriori elementi, suggeriti da differenti punti di vista, sembrano, d'altronde, poter dare sostegno a queste prime conclusioni.

Vi è in primo luogo la congettura di Carnegie, così designata dal nome del miliardario e filantropo americano di origini scozzesi Andrew Carnegie, secondo la quale i lasciti ereditari indeboliscono gli incentivi al lavoro, al risparmio e all'iniziativa degli eredi; nelle sue parole, “il genitore che lascia a suo figlio una ricchezza enorme ne smorza le energie e i talenti, e lo spinge a condurre una vita meno utile e degna di quanto farebbe altrimenti” (Carnegie 1891). Questa congettura è stata sottoposta a verifiche empiriche che sembrano confermarne la validità (Holtz-Eakin *et al.* 1992; Elinder *et al.* 2011; Kindermann, Mayr e Sachs 2018), e quindi confermare anche la validità della tassazione delle successioni in quanto produttiva di effetti di efficienza.

In secondo luogo, la tassazione dei trasferimenti intergenerazionali di ricchezza, e tanto più se con riguardo alle grandi fortune, rappresenta una misura diretta di contrasto alla concentrazione della ricchezza e alle (grandi) disuguaglianze economiche – e una misura tanto più attrezzabile in quanto si ritenga, con un ricco filone recente del dibattito economico, che concentrazione e disuguaglianze economiche rappresentino una circostanza dannosa – in effetti, disgregatrice – per le società contemporanee.

In terzo luogo, con riguardo invece ai patrimoni di ammontare relativamente contenuto, gli argomenti sono di nuovo più incerti. Per un verso, quando da questi patrimoni, tramite donazioni o successioni, viene dato un aiuto all'acquisto di abitazioni (è il caso più frequente) o all'avviamento di iniziative imprenditoriali, si produce una circostanza che, nell'opinione pubblica, riceve in genere un giudizio di meritorietà (non dissimile da quello che ricevono le spese familiari sostenute ad accrescimento o conservazione del capitale umano). Per un altro verso, quando in questi patrimoni entrano piccole imprese familiari, ci si trova di nuovo di fronte a un giudizio di meritorietà, che vorrebbe salvaguardata la trasmissione in via di discendenza tali piccole imprese familiari sembra, e soprattutto delle aziende agricole familiari (salvo dover notare, anche, in una prospettiva schumpeteriana, che simile trasmissione non aiuta i processi di rinnovamento aziendale efficientatore).

8.- Problemi concreti della tassazione dei trasferimenti di ricchezza

Il prelievo dell'imposta sembra andare incontro, in concreto, a due problemi, o limitazioni.

La prima è l'elusività, dal punto di vista dell'accertamento tributario, di talune forme di ricchezza, contanti, preziosi, e almeno in certa misura, opere d'arte. È un problema che comporta in qualche misura una lesione dell'equità, e che è d'altra parte difficilmente rimediabile; che si desidererebbe poter afferrare nella sua rilevanza empirica; ma che forse alla fine non è neppure troppo grave, se lo si confronta con le imperfezioni che in modo generale caratterizzano la misurazione delle basi imponibili delle imposte.

La seconda è il pericolo rappresentato per l'imposta sui trasferimenti dall'esistenza di paradisi fiscali e capitalisti nomadi (ossia capitalisti che scelgono, e spostano, la propria residenza in ragione della convenienza fiscale – mutuo la terminologia da Henderson 2018, una sorta di peana e guida al fenomeno). Il grado di pericolo, e di rimediabilità, sembra essere diverso nei due casi. Il pericolo è certamente grave nel caso dei paradisi fiscali (come documentato da Zucman 2013); ma opportune iniziative internazionali possono ridurlo, come già è stato in parte fatto, e come ancora c'è spazio per fare (Gravelle 2105). Nel caso dei capitalisti nomadi, la situazione è più incerta: p. es., nel loro studio elogiativo dell'abolizione dell'imposta di successione in Svezia, Ydstedt e Wollstad (2015), vedono nella precedente esistenza dell'imposta un motivo fondamentale per l'emigrazione all'estero di taluni grandi capitalisti svedesi (tra i quali il fondatore di Ikea); tuttavia, sembrerebbe che, in quel caso, almeno, il problema potesse stare nell'alto livello generale di tassazione dei capitali, piuttosto che specificamente nella tassazione delle successioni. In realtà, da questo punto di vista, la tassazione delle successioni, si può congetturare, in quanto rivolta alle grandi fortune, potrebbe essere meno pericolosa della tassazione dei rendimenti e dei guadagni di capitale, viventi i beneficiari di questi.

9-. Impopolarità delle imposte sui trasferimenti (specialmente sulle successioni)

Resta, a questo punto, da guardare alla questione degli atteggiamenti collettivi sulla materia della tassazione dei trasferimenti di ricchezza, e, più in particolare, alle ragioni per le quali imposte che sono pagate da pochi (e in misura contenuta) sono avversati da molti, e tanto da trovare governi e parlamenti disposti a ridimensionarle o eliminarle.

Un aspetto generale sembra poter rilevare, già a prima vista. Esso riguarda il fatto che l'ostilità dei contribuenti tende a rivolgersi alle imposte da essi più visibili, ossia alle imposte per le quali non vi è, o vi è molto limitatamente, la possibilità dei fenomeni di illusione individuati a suo tempo da Amilcare Puviani (1903). Tra queste imposte rientrano certamente quelle che tassano i trasferimenti di ricchezza, che richiedono il materiale ed esplicito pagamento da parte dei contribuenti, non essendo incorporate nei prezzi come sono in maggioranza le altre imposte. Del resto, sembra potersi vedere, per questo, un parallelismo con l'impopolarità delle imposte sulla proprietà immobiliare, anch'esse pagate *out of the pocket*, che ha dato, p. es., occasione alla rivolta californiana contro la *property tax* del 1978 e alla vicenda che, in Italia, tra il 2006 e il 2011, portò al ridimensionamento dell'Ici e all'introduzione dell'Imu. Conseguenza della visibilità e impopolarità delle imposte sui trasferimenti, è, poi, naturalmente, una esposizione e vulnerabilità alle campagne dei movimenti contrari alla tassazione (e, spesso, allo stato).

Studi condotti sulla campagna contro *l'estate tax*, che, negli Stati Uniti, condusse a un forte ridimensionamento dell'imposta, nel 2001, mostrano anche il rilievo di altre circostanze, inerenti a percezioni distorte dell'imposta da parte dei contribuenti, e a modalità di conduzione della campagna, che, spesso, sfruttavano tali distorte percezioni.

Riassumendo selettivamente: nella campagna, l'imposta venne etichettata *death tax*, e poi dipinta come un'imposta che colpiva il momento doloroso del lutto, interferiva con la solidarietà familiare e i valori fondativi della famiglia, metteva a rischio la sopravvivenza e trasmissione familiare delle piccole imprese, specialmente quelle agricole, e, infine, comprendeva nel proprio campo di applicazione, prospetticamente, un'ampia maggioranza della popolazione.

Le percezioni distorte che offrivano terreno fertile alla campagna erano poi, documentate da studi empirici e indagini di opinione: una tendenza maggioritaria a vedere la propria posizione economica come più elevata di quanto fosse in realtà; una generale incomprendimento dell'effetto anti-egualitario del ridimensionamento dell'imposta; una incomprendimento similmente generale della connessione tra ridimensionamento dell'imposta e venir meno di una fonte di finanziamento della spesa pubblica (Bartels 2005; Graetz e Shapiro 2005, Runciman 2005).

10.- Una digressione sul caso dell'imposta di successione in Italia

Nella prospettiva del confronto internazionale, i dati disponibili ai fini dello studio dell'imposta sui trasferimenti di ricchezza in Italia sono relativamente pochi.

Tra questi, preziosi, sono quelli prodotti biennialmente dall'indagine campionaria sui bilanci delle famiglie italiane che la Banca d'Italia conduce dal 1965, e che da allora si è venuta via via arricchendo. Più sopra, se ne è ricordata l'utilizzazione fattane da Jappelli, Padula e Pica (2014); per ciò interessa qui, ci sono, almeno due aspetti del processo di generazione e trasmissione della ricchezza che questi dati permettono di portare in luce, e che sembrano dare sostegno alla linea della presente discussione. Essi, infatti, danno evidenza relativamente:

(i)- all'importanza notevole della trasmissione ereditaria nella formazione della ricchezza delle famiglie. L'indicazione che si ha su questo è limitata alla trasmissione delle abitazioni di residenza, ma dato il peso delle abitazioni nei patrimoni delle famiglie, è un'indicazione importante: se il 71,9% degli intervistati risiede in una abitazione di proprietà, il 27,8% di questi, poi, ne ha derivato la proprietà in tutto o in parte da lasciti ereditari.

(ii)- al rilievo non secondario, ma neppure preponderante, del motivo al risparmio dovuto al proposito di lasciare a figli e nipoti un patrimonio eredità. Come si vede dalla Tabella 3, questo motivo figura al quarto posto per frequenza di indicazione da parte degli intervistati: molto distanziato dai motivi indicati più frequentemente, la gestione di eventi inattesi e l'accumulo in vista della vecchiaia; preceduto dal motivo dovuto al proposito di provvedere all'istruzione e al sostegno economico di figli e nipoti (non dissimile nell'ispirazione, ma di notevolmente diverso contenuto sostanziale); e seguito, sia pure a una certa distanza, dal motivo, di inclinazione voluttuaria, dovuto al proposito di finanziare viaggi e vacanze.

Tabella 3 - Motivi per il risparmio indicati tra i tre i più importanti da un campione di famiglie italiane, in ordine decrescente di frequenza. Anno 2016.

Motivo	Frequenza
Gestione di eventi inattesi	4.325
Accumulo in vista della vecchiaia	3.840
Istruzione/sostegno economico di figli e nipoti	1.941
Eredità per figli e nipoti	1.290
Viaggi e vacanze	832
Acquisto dell'abitazione di residenza	741
Pagamento di debiti	705
Altre spese di ammontare rilevante (altre abitazioni, veicoli, mobili ecc.	449
Fondazione di un'impresa o finanziamento di investimenti in un'impresa esistente	90
Altro	71

Fonte: Banca d'Italia, *Indagine sui bilanci delle famiglie italiane*, Archivio storico 2016, Roma, 2018.

11.- Commenti conclusivi: il futuro dell'imposta sui trasferimenti di ricchezza?

Si può sostenere, in conclusione, che l'imposta sui trasferimenti di ricchezza sia una buona imposta, ma si dovrebbe anche riconoscere che allo stato la sua introduzione, dove non c'è (perché mai esistita o abbandonata), e il suo rafforzamento, altrove (rispetto ai livelli attuali di prelievo, in primo luogo mediante la limitazione delle agevolazioni), sono un *non-starter*.

Ma come potrebbe l'imposta trovare possibilità migliori?

Una precondizione, perfino ovvia, è che trovi forze politiche che ne facciano un proprio fondamentale tema di attenzione e propaganda, a seguito di un impegno esplicito e determinato alla riduzione delle disuguaglianze, quale sembrerebbe necessario e importante, ma, allo stesso tempo, assente da lungo tempo dal dibattito politico e dalle pratiche di governo.

Sul diverso piano della progettazione dell'imposta, alcuni aspetti sembrerebbero distinguersi – valendo le conclusioni della precedente discussione – come particolarmente importanti:

(i) occorrerebbe utilizzarla in sostituzione, e dunque in riduzione, di altre imposte.

(ii) occorrerebbe farne, mediante esenzioni alla base e progressività, un'imposta che risparmi i patrimoni di entità relativamente limitata, e che sia poi per un tratto abbastanza leggera, ancorché di peso crescente;

(iii) ancora, plausibilmente, occorrerebbe prevedere, come già fanno, in genere, le imposte in vigore, e in relazione a un favore che pare diffuso, un trattamento più leggero per i trasferimenti di ricchezza in linea diretta.

Riferimenti bibliografici

A. L. Alstott (2007), "Equal Opportunity and Inheritance Taxation", *Harvard Law Review*, 121 (2), dic., 469-542.

A. B. Atkinson (2015), *Inequality: What Can Be Done?*, Cambridge, MA, Harvard U.P.; trad. it, *Disuguaglianza: che cosa si può fare*, Milano, Cortina, 2015.

T. Atkinson, J. Hasell, S. Morelli e M. Roser (2017), *The Chartbook of Economic Inequality 2017*, Oxford, Institute for New Economic Thinking-University of Oxford https://chartbookofeconomicinequality.com/wp-content/uploads/Chartbook_Of_Economic_Inequality_complete.pdf.

S. Bach e A. Thiemann (2016), "Inheritance Tax Revenue Low Despite Surge in Inheritances", *DIW Economic Bulletin*, n. 4-5, 41-48.

L. M. Bartels (2005), "Homer Gets a Tax Cut: Inequality and Public Policy in the American Mind", *Perspectives on Politics*, 3 (1), marzo, 15-31.

J. Bentham (1795), *Taxation without Burthen, Or Escheat Vice Taxation* (in W. Stark, cur., *Jeremy Bentham's Economic Writings*, vol. 2, Londra, Allen and Unwin, 1952, 283-367).

J. Bird-Pollan (2013a), "Death, Taxes and Property (Rights): Nozick, Libertarianism, and the Estate Tax", *Maine Law Review*, 66 (1), 1-28.

J. Bird-Pollan (2013b), "Unseating Privilege: Rawls, Equality of Opportunity, and Wealth Transfer Taxation", *Wayne Law Review*, 59 (2), 713-41.

R. Boadway, E. Chamberlain, e C. Emmerson (2010), "Taxation of Wealth and Wealth Transfers", in S. Adam, T. Besley, R. Blundell, S. Bond, R. Chote, M. Gammie, P. Johnson, G. Myles, e J. Poterba, cur., *Dimensions of Tax Design: The Mirrlees Review*, Oxford, Oxford U.P., 737-814.

C. Cappelen e J. Pedersen (2018), "Just Wealth Transfer Taxation: Defending John Stuart Mill's Scheme", *Politics, Philosophy and Economics*, in corso di pubblicazione.

A. Carnegie (1891), *The Advantages of Poverty*, (rist., Mechanicsburg, PA, Tremendous Life Books, 2004).

H. Cremer e P. Pestieau (2006), "Wealth Transfer Taxation: A Survey of Theoretical Literature", in S.-C. Kolm e J. Mercier Ythier, cur., *Handbook of the Economics of Giving, Reciprocity and Altruism*, vol. 2, Amsterdam, North-Holland, 1107-34.

- H. Cremer e P. Pestieau (2013), “The Economics of Wealth Transfer Taxation”, in J. Cinliffe e G. Erreygers, cur., *Inherited Wealth, Justice and Equality*, Abingdon, Oxon, Routledge, 2013.
- M. Dherbécourt (2017), *Peut-on éviter une société d’héritiers?*, Note d’analyse, n. 51, Parigi, France-Stratégie, genn.
- T. Dome (1999), “Bentham and J. S. Mill on Tax Reform”, *Utilitas*, 11 (3), nov., 320-39.
- M. Elinder, O. Erixon e H. Ohlsson (2011), “Carnegie Visits Nobel: Do Inheritances Affect Labor and Capital Income?”, IFN Working Paper No. 866. 3 marzo (<https://ssrn.com/abstract=2050942>).
- M. J. Graetz e I. Shapiro (2005), *Death by a Thousand Cuts: The Fight over Taxing Inherited Wealth*, Princeton, Princeton U.P.
- J. G. Gravelle (2015), *Tax Havens: International Tax Avoidance and Evasion*, CRS Report, Congressional Research Service, genn., (<https://fas.org/sgp/crs/misc/R40623.pdf>).
- A. Henderson (2018), *The Nomad Capitalist: How to Reclaim Your Freedom with Off-Shore Bank Accounts, Dual Citizenship, Foreign Companies, and Overseas Investments*, Nomad Books.
- D. Holtz-Eakin, D. Joulfaian, e H. S. Rosen, (1993). “The Carnegie Conjecture: Some Empirical Evidence. *Quarterly Journal of Economics*, 108 (2), 413-35.
- D. Holtz-Eakin e D. Marples (2001), *Distorsion Costs of Taxing Wealth Accumulation: Income Versus Estate Taxes*, NBER WP n. 8261, National Bureau of Economic Research.
- T. Jappelli, M. Padula, G. Pica (2014), “Do transfer Taxes Reduce Intergenerational Transfers?”, *Journal of the European Economic Association*, 12 (1), 248-75.
- D. Joulfaian (2006), “The Behavioral Response of Wealth Accumulation to Estate Taxation: Time Series Evidence”, *National Tax Journal*, 59 (2), giugno, 253-68.
- L. Kendrick (2011), “The Lockean Rights of Bequest and Inheritance”, *Legal Theory*, 17 (2), giugno, 145-69.
- F. Kindermann, L. Mayr e D. Sachs (2018), *Inheritance Taxation and Wealth Effects on the Labor Supply of Heirs*, HCEO WP 2018-067, Chicago, University of Chicago-Human Capital and Economic Opportunity Global Working Group, 9 sett.
- W. Kopczuk (2009), “Economics of Estate Taxation: A Brief Review of Theory and Evidence”, *Tax Law Review*, 63 (1), 139-157.
- W. Kopczuk e J. Slemrod (2001), “The Impact of the Estate Tax on the Wealth Accumulation and Avoidance Behavior of Donors”, in W. G. Gale, J. R. Hines Jr. e J. Slemrod, cur., *Rethinking Estate and Gift Taxation* Washington, D.C., Brookings Inst. Pr., 299-343.
- J. Locke (1689-1713), *Two Treatises of Government* (P. Laslett, cur., Cambridge, Cambridge U.P. 1960); trad. it. *Trattato sul governo*, Roma, Pgreco, 2010 e *Secondo trattato sul governo*, Milano, Rizzoli, 1998.
- R. McGee (2004), “Property Rights vs. Utilitarianism: Two Views of Ethics”, *Reason Papers*, n. 27, autunno, 85-112).
- J. S. Mill (1848-1871), *Principles of Political Economy Considered with Some of Their Applications to Social Philosophy* (J. M. Robson, cur., Collected Works of James Stuart Mill, vol. 2-3, Toronto, Toronto U.P., 1965); trad. it., *Principi di economia politica*, Torino, Utet, 2006.
- Mill (1873), *Property and Taxation* (in J. M. Robson, cur., *Essays on Economics and Society*, Part II, Collected Works of James Stuart Mill, vol. V, 694-9).
- R. Nozick (1974), *Anarchy, State and Utopia*, New York, NY, Basic Books.

- T. Piketty (2011), “On the Long-Run Evolution of Inheritance: France 1820-2050, *Quarterly Journal of Economics*, 126 (3), agosto, 1071-131.
- T. Piketty (2013), *Le capital au XXIe siècle*, Parigi, Seuil; trad. it., *Il capitale nel XXI secolo*, Milano, Bompiani, 2014.
- A. Puviani (1903), *Teoria della illusione finanziaria*; rist., Milano, Isedi, 1973.
- Resolution Foundation (2018), *Passing on: Options for Reforming Inheritance Taxation*, Londra, Resolution Foundation.
- J. Rawls (1971), *A Theory of Justice*, Cambridge, MA, Belknap Pr.; trad. it., *Teoria della giustizia*, Milano, Feltrinelli, 1982.
- D. Runciman (2005), “Tax Breaks for Rich Murderers”, *London Review of Books*, 27 (11), 3-6.
- J. Sadeh, M. Tonin e M. Vlassopoulos (2016), “Why Give Away Your Wealth? An Analysis of the Billionaires’ View”, in J. Costa-Font e M. Macis, cur., *Social Economics: Current and Emerging Avenues*, Cambridge, MA, Mit. Pr., 61-78.
- A. Ydstedt e A. Wollstad (2015), *Ten Years without the Swedish Inheritance Tax: Mourned by No One – Missed by Few*, Stockolm, [Svenskt Näringsliv](#).
- G. Zucman (2013), *La richesse cachée des nations: enquête sur les paradis fiscaux*, Parigi, Seuil; trad. it., *La ricchezza nascosta delle nazioni: inchiesta sui paradisi fiscali*, Torino, Add, 2017.